

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 69,44% (25 ORE settimanali) DI N. 7 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI "EDUCATORE ASILO NIDO" – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1). PRECISAZIONI

1. Per i candidati in possesso del titolo di studio “diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio” che non presenta una valutazione finale unica in 60esimi o in 100esimi, ma in singolo voto per ciascuna materia, dovrà essere indicato, in fase di compilazione della domanda nella scelta della fascia di voto di cui alla tabella dell’art.3 del bando di selezione, il risultato derivante dalla somma dei voti conseguiti nelle 10 materie d’esame (esclusa la votazione di educazione fisica) riportati sul diploma.
2. In relazione ai requisiti speciali di ammissione al concorso, di cui all'art. 2 dell'avviso, si richiama la circolare Ministeriale n. 14176 del 08.08.2018 *"Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia"*  
"Come è noto, l’art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017 prevede che ai fini dell’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.  
Al fine di gestire il passaggio tra il precedente regime - titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale - e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 – qualificazione universitaria specifica - il medesimo decreto legislativo stabilisce, all'articolo 14 comma 3:
  - che la nuova disciplina si applichi per gli accessi alla professione dall’anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
  - che continuino ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto"."...Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali".